



"AIPD - ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN - SEZIONE DI NAPOLI APS - ETS"

STATUTO

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

L'Associazione, costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile, a Cervino (CE) il 10.12.2013 con atto della Dottoressa Rosa Nittolo, Notaio in Cervino, rep. N. 83 – racc. N. 62 con la denominazione "Associazione Italiana Persone Down – Sezione di Napoli", ha successivamente assunto nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) con verbale assembleare del 16.12.2014, redatto per atto pubblico dal Dottor Ludovico Maria Capuano Notaio in Napoli, rep. N.618 – racc. N. 378.

L'Associazione è iscritta al Registro Regionale delle APS con decreto n. 708 del 18.12.2018 e dal presente statuto la denominazione è "ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN SEZIONE DI NAPOLI APS - ETS", da ora in avanti denominata "associazione". Nel periodo transitorio precedente alla istituzione del RUNTS, ai sensi di legge, l'associazione, quale ONLUS in ragione del D.Lgs. 460/1997 dovrà continuare a qualificarsi come tale utilizzando nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo Onlus. Solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), l'associazione utilizzerà la dicitura "Ente del Terzo Settore" o alternativamente l'acronimo "ETS" in aggiunta alla dicitura "Associazione di promozione sociale" o "APS".

L'Associazione è sezione autonoma dell'AIPD – Associazione Italiana Persone Down - ONLUS -, con sede in Roma, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 18 marzo 1983 ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Roma al n° 318 dell'8 giugno 1983 che verrà qui di seguito denominata per brevità "AIPD Nazionale".

L'associazione ha sede in Napoli.

Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.

L'associazione opera prevalentemente sul territorio di Napoli e provincia

L'associazione è retta dal presente Statuto.

L'associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Art. 2 - Scopo, finalità e attività

L'associazione *non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli Enti associati:

- a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- c) *prestazioni socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
- i) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Nello specifico l'associazione intende operare a favore delle persone con sindrome di Down e delle loro famiglie, indipendentemente dalla loro iscrizione a socio, nonché contribuire allo studio della sindrome di Down (trisomia 21) ad una aggiornata informazione sulla stessa, all'inserimento ed integrazione scolastica, lavorativa e sociale a tutti i livelli delle persone con sindrome di Down, accompagnando le stesse nel loro percorso di vita dall'infanzia all'età adulta.

A tale scopo l'associazione si propone tra l'altro di:

A – intervenire per dare ai familiari – fino dalla prima fase più critica del processo di accettazione del trisomico - sostegno psicologico, informazioni estese e corrette, appoggi pratici, occasioni di incontro e di scambio di informazioni ed esperienze;

B – facilitare l'indispensabile e proficuo inserimento di bambini e ragazzi con Sindrome di Down nelle scuole di ogni ordine e grado;

C – promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire l'inserimento di tutte le persone con Sindrome di Down nella società e nel mondo del lavoro e la loro accettazione a tutti i livelli, anche con l'organizzazione e la gestione di progetti per lo sviluppo dell'autonomia personale ed esterna.

D – promuovere la realizzazione di strutture e servizi adeguati per rispondere alle esigenze, anche residenziali, dell'età adulta come previsto dalle norme vigenti, assumendosene, se necessario, la gestione diretta;

E – raccogliere, per un'ampia divulgazione al più vasto pubblico e con i più vari mezzi, ogni informazione sulla natura e sul trattamento della Sindrome di Down, nonché sulle circostanze che sembrano favorirne l'insorgere e sulle misure preventive rese disponibili dalla scienza;

F – creare una rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari, scolastici e sociali sensibili ed interessati ai problemi della Sindrome di Down, al fine di conseguire una migliore assistenza generale;

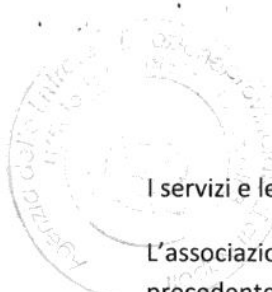
G – diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte le persone con Sindrome di Down;

H – offrire agli organi legislativi e di governo della Regione e degli altri Enti Locali, una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, dove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;

I – tenere i contatti con tutte le associazioni che si occupano dei problemi delle persone Down, handicappate e dell'infanzia in generale per coordinare con esse le attività di rivendicazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e scambiare con esse le informazioni utili relative alle attività svolte nelle singole associazioni;

L – tutelare la dignità della persona trisomica e gli altri suoi diritti sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti degli handicappati;

M – patrocinare, promuovere e curare qualsiasi iniziativa o attività che sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione opportuna per reperire i mezzi occorrenti o comunque perseguire lo scopo anzidetto.



I servizi e le attività sono aperti a tutti.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore e come già indicato nel precedente Statuto, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – anche in forma *organizzata e continuativa*, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti – ed anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 – Ammissione, e numero dei Soci

Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione anche gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero di associazioni di promozione sociale.

L'associazione è composta dai Soci:

a – ORDINARI: persone con sindrome di Down, genitori, affidatari, fratelli e sorelle, parenti entro il IV grado e tutori ed amministratori di sostegno di persone con sindrome di Down (anche nel caso di decesso della persona con sindrome di Down), che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e desiderino contribuire e partecipare attivamente alla vita associativa;

b – COLLABORATORI: le persone che, non rientrando nella categoria precedente, condividono gli scopi e le attività dell'Associazione, e, per spirito di solidarietà, si impegnano con continuità a prestare la propria opera volontaria e gratuita al servizio dell'Associazione;

c – BENEMERITI: le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni che, non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano contribuito, in maniera incisiva e determinante, al perseguimento delle finalità dell'Associazione, acquisendo particolari meriti. Il Socio Benemerito è nominato dall'Assemblea.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente sia il presente Statuto che quello dell'AIPD Nazionale, consultabile quest'ultimo sul sito www.aipd.it, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

La presentazione della richiesta di iscrizione all'Associazione Nazionale e il relativo versamento della quota nazionale possono essere effettuati anche tramite la Sezione che ne curerà l'inoltro.

L' Organo di Amministrazione, constatata la dovuta presentazione contemporanea di iscrizione all'AIPD Nazionale, nonché l'avvenuto versamento delle rispettive quote annuali, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L' Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall' Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Diritti e obblighi degli associati

Il Socio ha il diritto di:

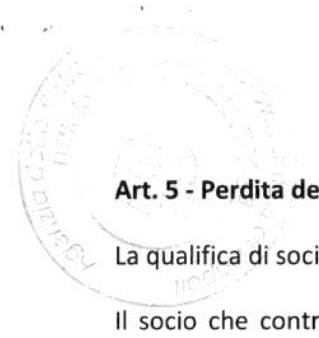
- eleggere gli organi associativi e di essere eletto negli stessi;
- essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione; partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Il Socio ha l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto
- versare la quota minima della Sezione e dell'AIPD Nazionale entro il 28 febbraio dell'anno in corso. La qualità di socio non si perde nel caso che il versamento avvenga in ritardo purché entro l'anno solare, dopo tale data il socio viene d'ufficio considerato recedente e per essere riammesso dovrà presentare nuova domanda.

Il Socio Collaboratore, che ne faccia domanda esprimendo nei tempi e nei modi la propria disponibilità a collaborare, è ammesso con delibera insindacabile del Consiglio di Amministrazione, previo versamento del contributo minimo annuale, stabilito dall'Assemblea, per i Soci Collaboratori.

Il Socio quando abbia cessato di appartenere all'Associazione non può più ripetere le quote associative e gli eventuali altri contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione; la qualità di Socio non è trasmissibile e non può essere stabilita a titolo temporaneo.



Art. 5 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al socio che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il socio può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente al socio.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Il socio Collaboratore può recedere, dandone comunicazione, salvo motivi di urgenza, almeno un mese prima dell'effettiva cessazione della collaborazione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

I soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa (art. 24 del Codice Civile).

Art. 6 - Organi

Gli organi statuari dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori – Organo di Controllo.

Art. 7 - Assemblea - Composizione

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci aventi diritto a parteciparvi cioè:

a) SOCI ORDINARI e COLLABORATORI iscritti nel libro Soci alla data della convocazione, nonché quelli eventualmente iscritti successivamente prima dell'inizio dell'Assemblea, che abbiano versato la quota associativa relativa all'anno precedente se la convocazione avviene entro il 28 febbraio, all'anno in corso se la data di convocazione è successiva al 28 febbraio.

b) SOCI BENEMERITI

Hanno diritto al voto i Soci in regola con la quota associativa per l'anno in corso e i Soci Benemeriti, comunque maggiorenni.

Ciascun socio ha un voto

Il Socio che è nell'impossibilità di partecipare personalmente all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro Socio, con delega scritta su un apposito modulo intestato al Socio, inviatogli con l'avviso di convocazione.

Il Socio delegato non può rappresentare più di altri 3 soci e deve consegnare alla Presidenza, prima dell'inizio dell'Assemblea la o le deleghe in suo possesso.

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, nelle assemblee ordinarie e straordinarie non possono ricevere deleghe né dare la propria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in ogni caso quando siano presenti personalmente o per delega almeno 2/3 dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 8 - Assemblea - Competenze

L'Assemblea è organo sovrano rappresentativo della volontà dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e allo statuto, sono vincolanti per tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

All'Assemblea ordinaria competono:

- a) la determinazione della quota associativa annuale minima per i Soci ordinari;
- b) la determinazione della quota minima annuale per i Soci collaboratori;
- c) la determinazione del numero e la nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- d) la nomina del Collegio dei Revisori – Organo di Controllo e il suo Presidente; e, se previsto, la nomina del soggetto incaricato della revisione legale di conti;
- e) la nomina dei Soci Benemeriti;
- f) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) l'approvazione del programma delle attività e dei bilanci preventivo e consuntivo;

h) delibera su qualsiasi altro argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;

i) l'esclusione del Socio;

j) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti

All'Assemblea straordinaria competono:

a) le modificazioni dello Statuto,

b) lo scioglimento dell'Associazione nominando uno o più liquidatori e determinando le modalità di liquidazione del patrimonio e di devoluzione dei beni residui.

Art. 9 - Assemblea - Convocazione

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo – che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione – da inviarsi ai Soci almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa. L'avviso dovrà contenere anche la data per la seconda convocazione, da tenersi non oltre il giorno successivo con le stesse modalità.

Quando vi siano modifiche statutarie all'ordine del giorno, l'avviso dovrà contenere in allegato anche il nuovo testo proposto.

L'Assemblea è convocata entro il 28 febbraio di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e per l'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo. L'Assemblea viene convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o sia richiesta, previa motivazione, dal Collegio dei Revisori o da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto entro un mese dalla ricezione della richiesta.

Art. 10 Assemblea - Presidenza

L'Assemblea dei Soci viene presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci; in mancanza, da chi viene designato dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario; per l'Assemblea straordinaria nella persona di un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea nomina pure due scrutatori quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulla nomina degli Organi Statutari o su altro argomento di sua competenza.

Art. 11 Assemblea - Deliberazioni

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto al voto.

L'Assemblea vota per alzata di mano, salvo che essa stessa deliberi di votare per appello nominale o a schede segrete. Nelle Assemblee le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, intendendosi per maggioranza quella computata sulla base del numero dei presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria devono essere riportate nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea o dal Notaio; tutti i verbali devono essere scritti nell'apposito libro.

Art. 12 Il Consiglio di Amministrazione - Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da non meno di quattro a non più di otto altre persone, anche non Soci, nominati dall'Assemblea tra coloro che hanno dato esplicitamente la propria disponibilità e hanno presentato il proprio programma. La maggioranza del Consiglio di Amministrazione dovrà comunque essere costituita da Soci; si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio durano in carica due anni salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; sono rieleggibili e prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Associazione nell'espletamento del loro mandato, entro i limiti fissati dal Codice del Terzo Settore.

I componenti che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive, sono equiparati a dimissionari.

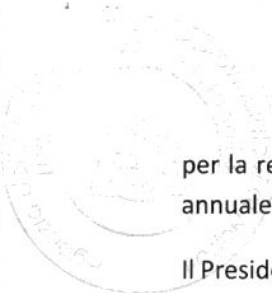
Per questo caso e se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli tra i primi dei non eletti, con delibera consiliare; quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo.

L'intero Consiglio cessa d'ufficio quando viene meno, per dimissioni o per altre cause, la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché l'Assemblea dei Soci, convocata d'urgenza e comunque non oltre i quarantacinque giorni dalla cessazione della maggioranza, da essi o, in mancanza di tutti i Consiglieri, dal Collegio dei Revisori, abbia ricostituito il Consiglio.

Art.13 - Il Presidente

Il Presidente, ha la responsabilità della firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e davanti a qualsiasi autorità amministrativa, in qualsiasi sede e grado.

Il Presidente garantisce l'applicazione delle delibere del Consiglio, con il coinvolgimento degli altri membri, riferendo al Consiglio stesso di eventuali ostacoli incontrati che ne abbiano impedito l'attuazione o l'abbiano modificata, e in quest'ultimo caso richiedendone la ratifica. Propone al Consiglio nuove iniziative



per la realizzazione degli scopi dell'associazione, il reperimento dei fondi e l'attuazione del Programma annuale deliberato dall'Assemblea.

Il Presidente, o per delega un membro del Consiglio di Amministrazione, si impegna a partecipare ai lavori del Comitato dei Presidenti, organo di collegamento tra le Sezioni e il Consiglio d'Amministrazione nazionale, che si riunisce per la determinazione di eventuali variazioni dello Statuto e del Regolamento delle Sezioni, del programma delle attività e dell'analisi delle risorse della Sede Nazionale dell'associazione. Il Presidente si impegna a rispettare nella propria Sezione l'applicazione del Regolamento delle sezioni.

In caso di dimissioni del Presidente lo sostituisce il Vicepresidente che convoca un'Assemblea da tenersi entro 60 giorni per le nuove elezioni.

Art. 14 Il Consiglio di Amministrazione - Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, mediante avviso recante l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, che può anche essere diverso dalla sede dell'Associazione, da spedirsi a ciascun componente del Consiglio almeno dieci giorni prima dell'adunanza utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione (email, sms, e simili). Il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente con l'accordo di tutti i Consiglieri almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio deve altresì essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno tre Consiglieri o il Collegio dei Revisori; decorsi inutilmente dieci giorni da tale richiesta, il Consiglio viene convocato dal Collegio dei Revisori.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Art.15 Il Consiglio di Amministrazione – Adunanza e deliberazioni

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti, anche quando per qualsiasi motivo si allontanino o si astengano.

E' possibile la partecipazione anche in audio-video conferenza attraverso le moderne tecnologie.

In caso di parità è determinante il voto del Presidente della riunione.

Le deliberazioni consiliari debbono constare dal verbale trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, dirige i lavori e sottoscrive il verbale, approvato, della riunione.

Art. 16 Il Consiglio di Amministrazione - Competenze

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statutari e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati quelli che la legge e il presente statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio nomina un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza o mancanza anche per dimissioni; può anche attribuire a uno o più dei suoi componenti poteri di rappresentanza e conferire anche ad altri le procure occorrenti per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio può anche istituire comitati consultivi o operativi determinandone la durata, l'ordinamento e le norme di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un comitato consultivo formato da persone Down maggiorenni perché possa dare il proprio contributo di idee e bisogni alla programmazione e anche al fine di favorire un processo di crescita e responsabilizzazione sempre più largo tra le persone Down sulle attività e la gestione dell'Associazione.

Il Consiglio può stipulare, eseguire, modificare e risolvere convenzioni, anche di contenuto economico-finanziario, per l'esercizio delle attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito del programma e del bilancio preventivo approvati, con facoltà di delegarne l'esecuzione.

Il Consiglio delibera sull'accettazione di eredità, lasciti e donazioni, aventi per oggetto beni immobili, nonché sull'acquisto, la trasformazione e l'alienazione degli stessi.

Il Consiglio delibera, inoltre, sulle domande di ammissione dei Soci e sulla proposta all'Assemblea dei Soci Benemeriti, determina i limiti per il rimborso delle spese sostenute dai propri Soci per le attività prestate, come previsto dal Codice del Terzo Settore.

Art. 17 Collegio dei Revisori - Organo di Controllo: composizione

Il Collegio dei Revisori - Organo di Controllo è composto da tre persone anche non Soci, nominate dall'Assemblea dei Soci che ne designa il Presidente, scelto possibilmente tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Contabili e negli Albi Professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, che non siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori durano in carica un biennio salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve e, comunque, fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del periodo ed alle nuove nomine assembleari; prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

Quando un Revisore viene, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del suo mandato, la prima Assemblea provvede a reintegrare il Collegio, ferma la scadenza di esso al termine stabilito nel precedente comma.

Art. 18 Collegio dei Revisori - Organo di Controllo: competenze

Al Collegio dei Revisori - Organo di Controllo compete:

a) il controllo della gestione finanziaria e patrimoniale, dell'ordinato andamento amministrativo, della regolare tenuta della contabilità e della rispondenza dei Bilanci alle risultanze contabili, accertando il rispetto delle norme di legge, dello statuto e del regolamento amministrativo-contabile;

b) provvedere, occorrendo, a richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione e, se del caso, a convocare i medesimi; a compiere quant'altro previsto dallo Statuto di competenza del Collegio medesimo e dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile.

c) monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 Revisione legale dei Conti

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

Art. 20 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalle quote associative di sua pertinenza;

b) dai contributi di singoli privati;

c) da donazioni, eredità e lasciti;

d) da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, sussidi, canoni anche statali, contributi per lo svolgimento convenzionato di attività o in regime di accreditamento di Enti Locali, di privati, italiani ed esteri;

e) dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni e altre iniziative ed attività anche mediante offerte di beni o servizi patrocinati, promosse e curate dall'Associazione o da altri in suo favore;

f) beni immobili;

g) beni mobili in possesso dall'Associazione come da inventario.

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in particolare il patrimonio si considera disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento e investimento per il perseguimento dello scopo dell'associazione, ad eccezione di quei beni immobili che, per espressa volontà del donatore o testatore, non debbano essere alienati.

Art. 21 Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 22 Bilancio e amministrazione

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni anno finanziario, il Consiglio presenta all'Assemblea dei Soci, entro il 28 febbraio, il bilancio dell'anno finanziario precedente e, una volta approvato, lo deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Bilancio comprende il conto finanziario e quello patrimoniale, con allegati i riepiloghi dei residui, del conto di cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separate e il programma annuale delle attività e il bilancio preventivo di competenza, nonché le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare nell'anno finanziario successivo.

Ciascun Bilancio è corredato da una relazione del Consiglio di Amministrazione che illustra il contenuto del bilancio stesso, l'andamento e i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni di bilancio, con particolare riguardo ai programmi e alle attività allo studio, in corso e realizzate.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

I documenti sopra citati sono depositati presso la sede, con cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea convocata al fine dell'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, il Regolamento amministrativo-contabile contenente le attribuzioni e le norme per l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità, la formazione dei Bilanci, l'espletamento dei servizi di cassa, quest'ultimo affidato al Tesoriere, se nominato dal Consiglio anche al di fuori dei suoi componenti, o ad una banca, designata dal Consiglio medesimo.

Art. 23 Bilancio sociale e informativa sociale

Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge l'associazione deve redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale.

Art. 24 Libri

L'associazione tiene i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori – Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi recandosi nella sede di conservazione degli stessi.

Art. 25 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 26 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 27 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 28 Disposizioni transitorie

L'efficacia degli adeguamenti statutari relativi alle disposizioni di cui al titolo X del Codice del Terzo Settore è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, dello stesso Codice; con la

medesima decorrenza cesseranno di efficacia le vecchie clausole statutarie rese necessarie dall' adesione al regime Onlus, ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli enti del Terzo Settore.

Art. 29 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Napoli, 14 ottobre 2020

Immacolata Episto
Carlo Zerbetto